

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 maggio 2024, n. G05588

Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio - Ottavo interpello - Revoca della determinazione dirigenziale n. G03404 del 23.3.2022 di assegnazione della sede farmaceutica n. 8 del Comune di Monterotondo (RM) per mancata apertura della farmacia entro i termini stabiliti

Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio – Ottavo interpello – Revoca della determinazione dirigenziale n. G03404 del 23.3.2022 di assegnazione della sede farmaceutica n. 8 del Comune di Monterotondo (RM) per mancata apertura della farmacia entro i termini stabiliti

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Su proposta del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 234 del 25.5.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Andrea URBANI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la determinazione n. G16551 del 7.12.2023 con la quale viene conferito l'incarico di Dirigente Area Farmaci e Dispositivi della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dott.ssa Marzia MENSURATI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

CONSIDERATO che, con l'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 e successive rettifiche con determinazioni n. B09006 del 20.11.2012 e n. B09425 del 10.12.2012, la Regione Lazio ha indetto il concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR Lazio n. 90 dell'11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto, rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 del 03/12/2015;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G03404 del 23.3.2022, pubblicata sul BURL n. 29 del 05.04.2022, con la quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 8 del Comune di Monterotondo (RM) alla candidatura in forma associata collocatasi all'837° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 3) composta dalla Dr.ssa R. R. (referente) e dal Dr. E. A. (associato);

CONSIDERATO che il modulo allegato alla già menzionata determinazione di assegnazione doveva essere compilato e sottoscritto a cura di ciascun componente dell'associazione, per l'accettazione, a pena di decadenza della titolarità;

PRESO ATTO del modulo di accettazione con riserva della candidatura in questione datato 5.4.2022 e dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G12966 del 28.09.2022 con la quale, su istanza degli assegnatari, è stata concessa una proroga all'apertura entro il termine del 30.4.2023 con la precisazione che *non potranno essere concesse proroghe "sine die" giustificate da reiterate dichiarazioni di assenza di locali alle quali non siano allegati documenti comprovanti l'esercizio di tutte le azioni possibili finalizzate all'apertura della sede farmaceutica, sia da parte degli assegnatari sia da parte del Comune in parola;*

VISTA la determinazione n. G02647 del 27.02.2023 avente ad oggetto "*Presa di atto revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della Provincia di Roma ad esclusione di Roma Capitale – anno 2022*" con la quale si è preso atto, tra gli altri, della conferma da parte del comune di Monterotondo della pianta organica composta da n. 12 sedi farmaceutiche come da Delibera di Giunta Comunale n. 291 del 29.12.2022;

PRESO ATTO dell'istanza di proroga del termine trasmessa dagli assegnatari a mezzo pec, acquisita al protocollo regionale n. 406984 del 13.4.2023, corredata dell'atto di invito e diffida del 14.3.2023 redatto dall'Avv. L. G. per conto degli stessi assegnatari, con la quale *diffidano e costituiscono in mora il comune di Monterotondo a voler procedere all'ampliamento della sede farmaceutica n. 8 come richiesto nell'istanza del 19.10.2022* e contestualmente significano che *decorsi inutilmente 15 giorni dal relativo ricevimento gli istanti si vedranno costretti ad azionare gli strumenti giurisdizionali a loro disposizione avverso il silenzio rifiuto nel frattempo formatosi;*

VISTA la determinazione dirigenziale n. G05182 del 17.04.2023 con la quale è stata concessa una nuova proroga all'apertura entro il termine del 31.10.2023 *in considerazione della reiterata questione dell'assenza di locali e dall'attesa del riscontro da parte del Comune alla richiesta di ampliamento del perimetro formulata in data 19.10.2022;*

PRESO ATTO della pec del 23.10.2023, prot. reg. 1189492 di pari data, con la quale la compagine associativa *formula istanza di proroga di ulteriori 6 mesi all'apertura della sede farmaceutica n. 8 nel comune di Monterotondo (...) tenuto conto del totale silenzio del Comune all'atto di diffida presentato dall'Avv. L. G. il 14.3.2023. La totale mancanza di collaborazione da parte del Comune per l'apertura della sede mostrata fino ad oggi pone i medesimi nelle condizioni di valutare le giuste azioni legali da intraprendere per tutelare i relativi interessi;*

VISTO il riscontro dell'Area Farmaci e Dispositivi prot. 1226840 del 30.10.2023 con il quale:

- si è dato atto del fatto che la compagine associativa non ha individuato un locale nel perimetro di competenza e che pertanto non si era *nella possibilità di valutare le circostanze esistenti al momento di presentazione dell'istanza con particolare riferimento al compimento delle attività necessarie all'apertura dell'esercizio farmaceutico* (rif. punto 4. det. G05182 del 17.4.2023) *perché rispetto alla precedente istanza di proroga (...) nulla di nuovo è stato compiuto;*
- si afferma che *la diffida* nei confronti del Comune del 14.3.2023 *è stata già presa in considerazione* in occasione dell'accoglimento della precedente richiesta di proroga, riconosciuta con determinazione n. G05182 del 17.04.2023, e che, nel frattempo, non sono stati attivati gli strumenti giurisdizionali preannunciati nella precedente istanza;
- si è stabilito un termine ulteriore di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di proroga, affinché la compagine associativa potesse *intraprendere azioni tangibili e concrete, idonee ad essere oggetto di valutazione e da trasmettere tempestivamente alla Regione;*

- si è stabilita la sospensione dell'istanza di proroga in attesa dei successivi riscontri da parte della compagine associativa dal momento che in mancanza di idonea documentazione, la medesima, sulla scorta delle informazioni rese, non poteva essere accolta *fatto salvo il dovere di individuare un locale nell'ambito del proprio perimetro e procedere celermente all'apertura della farmacia;*
- si è stabilito che in caso di mancato riscontro si sarebbe proceduto con l'avvio del procedimento di revoca della sede farmaceutica assegnata;

PRESO ATTO dell'ulteriore richiesta di proroga presentata dagli assegnatari per il tramite dell'Avv. G. del 23.11.2023, acquisita al prot. reg. 1356876 del 24.11.2023, nella quale viene dichiarata *la totale assenza di collaborazione da parte del comune di Monterotondo*, allegando alcune foto di locali che *solo recentemente si sono resi disponibili ma che, al fine di essere ritenuti idonei ad esercizio farmaceutico, richiedono necessariamente delle previe verifiche in Comune sotto il profilo urbanistico-edilizio;*

VISTA la nota regionale prot. n. 1386850 del 30.11.2023 con la quale è stato ribadito che *la scrivente Area si troverebbe ad elaborare una determinazione di proroga dell'apertura della sede farmaceutica basata sui medesimi presupposti già richiamati nel precedente atto n. G05182 del 17.4.2023* e, quindi, ai fini della redazione di un provvedimento che dia conto di quanto fatto concretamente, si è chiesto agli assegnatari, *stante l'individuazione di alcuni locali, di compiere le verifiche necessarie ad accertarne l'idoneità all'esercizio dell'attività di farmacia, richiedendo all'Ente competente, se necessario e nel rispetto della normativa, eventuali cambi di destinazione d'uso* e di rendere edotta la Regione Lazio di quanto sarà eseguito rendendo gli atti delle verifiche e l'eventuale contratto o preaccordo di locazione;

PRESO ATTO del riscontro dell'Avv. L. G. del 21.12.2023, trasmesso a mezzo pec al comune di Monterotondo e per conoscenza alla Regione Lazio ed acquisita al prot. reg. n. 1490881 del 22.12.2023, nel quale viene precisato che dei due locali individuati, uno è ubicato in una via non ricompresa nel perimetro della sede farmaceutica n. 8, mentre l'altro non è stato mai preso in considerazione ai fini dell'apertura e che l'unica possibilità per poter aprire la farmacia è *l'ampliamento della sede farmaceutica con inclusione della Via Aldo Moro 37 A), Angolo Via della Dogana;*

PRESO ATTO del riscontro reso dal comune di Monterotondo all'istante Avv. L. G. in data 4.1.2024, prot. reg. n. 12135 di pari data, che non contiene alcun riferimento alla possibilità di una revisione della sede farmaceutica;

VISTA la nota regionale prot. 159736 del 5.2.2024 con la quale è stato rappresentato:

- che il termine di proroga per l'apertura della sede farmaceutica è scaduto in data 31.10.2023;
- che nell'ultima richiesta semestrale di proroga non sono stati prospettati elementi nuovi e tangibili che potessero essere valutati per l'elaborazione di un nuovo atto di proroga;
- che non sono stati individuati locali nell'ambito del perimetro della sede farmaceutica assegnata;
- che la revisione continua ad essere reputata l'unica modalità di risoluzione del problema nonostante il comune di Monterotondo abbia riconfermato la pianta organica con deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 29.12.2022 e che tale atto non è stato impugnato con gli strumenti giurisdizionali previsti dall'ordinamento;
- che il riscontro fornito dal comune di Monterotondo non contiene alcun riferimento alla possibilità di una revisione della sede farmaceutica;
- che non è stato opposto da parte della compagine associativa il contenuto di una mail interlocutoria con l'Avv. G. in data 8.1.2024 ove è stato ribadito che *per la determinazione di*

proroga erano necessari elementi nuovi (non già oggetto di attenzione delle precedenti proroghe) e che si restava in attesa o dell'individuazione di locali o di istanze di cambio destinazione d'uso o di impugnazione atti oltre che dell'eventuale revisione da parte del Comune;

DATO ATTO con la sopra citata nota che dal 1^a novembre 2023 *codesta compagine associativa non ha nessuna proroga, ma di fatto ne sta beneficiando senza il relativo atto amministrativo di concessione e contestualmente la Regione Lazio è impossibilitata a valutarne il rilascio di una nuova e che tale stato di cose non può protrarsi sine die;*

CONSIDERATO che la compagine associativa nel periodo intercorrente tra la data di assegnazione del 23.3.2022 e la data dell'ultima proroga del 31.10.2023, pari ad anni 1, mesi 7 e giorni 8, ha reiterato istanze di revisione del perimetro (cui il Comune non ha dato seguito, confermando anzi la pianta organica vigente con D.G.C. n. 291 del 29.12.2022) e non ha presentato proposte concrete di individuazioni di locali;

PRESO ATTO della comunicazione a mezzo pec sottoscritta dalla Dott.ssa R. R. acquisita al protocollo regionale al n. 198630 del 13.2.2024 con la quale gli assegnatari:

- prendono atto del procedimento avviato e comunicato con prot. reg. n. 159736 del 5.2.2024;
- dichiarano che *l'apertura della sede n. 8 con la mancanza di collaborazione da parte del Comune non è fattibile per la difficoltà del territorio prevalentemente agricolo e industriale ma soprattutto perché l'unico punto in cui si sarebbe potuta realizzare l'apertura della stessa era in via San Martino (l'unico luogo abitato della sede n. 8). In tale via (come affermato anche nelle perizie dei tecnici presentate al Comune) risulta essere ubicata la sede n. 12 aperta sempre in seguito al concorso straordinario del 2012 che si trova "anche" nel nostro perimetro portando uno svantaggio all'apertura della sede assegnataci ma dalla quale si può presupporre un errore fatto "illo tempore" nella realizzazione dei perimetri delle piante organiche sul territorio comunale e approvati dal bando;*
- comunicano la loro proposta indirizzata al Comune di poter aprire in Via Aldo Moro in locali idonei e ancora disponibili per l'apertura con una piccolissima modifica del perimetro avrebbe reso la questione più semplice;
- fanno presente che *l'impugnazione della convalida (non comunicata in via informativa dal Comune) della pianta organica non è stata possibile perché, quando ne sono venuti a conoscenza erano già scaduti i tempi tecnici per un ricorso;*
- sostengono che *qualsiasi locale, che possa anche uscir fuori nell'area del perimetro (...) a nostro avviso non è idoneo al sostentamento di una ipotetica farmacia perché di carattere industriale e agricolo;*

VISTA la nota regionale prot. n. 283264 del 29.2.2024 con la quale l'Area Farmaci e Dispositivi ha inoltrato la comunicazione pervenuta dai farmacisti assegnatari al Sindaco del comune di Monterotondo, alla Asl Roma 5 e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma, indirizzandola inoltre - per conoscenza – alla referente della compagine associativa;

CONSIDERATO che la sopra citata nota regionale è stata trasmessa affinché tutti i destinatari procedessero ad una *attenta lettura per le opportune valutazioni da riferire alla Regione in tempi brevi, comunque non superiori a 30 giorni dal ricevimento della medesima, considerata la procedura sottesa*. Le valutazioni espresse sarebbero state oggetto di considerazione nell'ambito del procedimento di revoca anche tenendo conto delle decisioni comunali assunte;

RILEVATO che nei 30 giorni previsti, scaduti in data 30.3.2024, non sono pervenuti riscontri né da parte del Comune né da parte degli altri Enti coinvolti e neppure dai farmacisti assegnatari;

TENUTO CONTO quindi, che a decorrere dal 31.10.2023, data dell'ultima scadenza di proroga, alla data di informatizzazione del presente atto, la compagine associativa non ha fornito indicazioni rispetto ai locali ove avviare l'attività farmaceutica in considerazione del comportamento concludente del Comune di non procedere alla revisione della sede nonostante l'ampio arco temporale riconosciuto;

RICHIAMATA la sentenza del Tar Lazio, Sezione Seconda, n. 1994/2024 pubblicata in data 1.2.2024, in cui *il Collegio rammenta che, come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata in materia, i comuni, nell'organizzare la dislocazione territoriale del servizio farmaceutico, godono di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, conseguendone che la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti alla decisione, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione di opportunità a quella resa dall'amministrazione comunale. Alla realizzazione dell'equa distribuzione concorrono, infatti, plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti l'area del merito amministrativo (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 8.6.2021 n. 4374);*

RILEVATO che il contesto illustrato mostra, con tutta evidenza, che la dilatazione eccessiva dei tempi contrasta con l'interesse pubblico della tutela della salute, assicurato anche dall'erogazione del servizio farmaceutico alla collettività;

STABILITO che la nota prot. n. 159736 del 5.2.2024 vale come notifica dell'avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione che deve essere concluso per legge con l'adozione di un provvedimento espresso (ex art. 2 legge n. 241/90 e succ. mod.);

VALUTATA la necessità, per quanto sopra esposto, di revocare la determinazione dirigenziale n. G03404 del 23.3.2022, pubblicata sul BURL n. 29 del 05.04.2022, con la quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 8 del Comune di Monterotondo (RM) alla candidatura in forma associata collocatasi all'837° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 3) composta dalla Dr.ssa R. R. (referente) e dal Dr. E. A. (associato);

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

1. di considerare l'associazione decaduta per mancata apertura della farmacia entro l'ultimo termine stabilito del 31.10.2023, nonostante il lungo arco temporale trascorso dall'assegnazione avvenuta in data 23.3.2022, pari ad anni 1, mesi 7 e giorni 8;
2. che nell'ulteriore periodo decorrente dal 31.10.2023, non formalizzato con atto di proroga, la compagine associativa non ha individuato alcun locale nell'ambito del perimetro di riferimento della sede ove avviare l'attività farmaceutica in ragione della mancata revisione da parte del Comune;
3. di revocare la determinazione dirigenziale n. G03404 del 23.3.2022, pubblicata sul BURL n. 29 del 05.04.2022, con la quale è stata assegnata la sede farmaceutica n. 8 del Comune di

Monterotondo (RM) alla candidatura in forma associata collocatasi all'837° posto della graduatoria di merito (posizione interpello n. 3) composta dalla Dr.ssa R. R. (referente) e dal Dr. E. A. (associato);

4. di dichiarare la decadenza della Dr.ssa R. R. e del Dr. E. A. dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 8 del Comune di Monterotondo (RM);
5. di rendere la sede farmaceutica n. 8 del Comune di Monterotondo (RM) disponibile per le future procedure concorsuali ordinarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Andrea Urbani